

Protoindustria e agricoltura: bachi da seta, salnitro, paste alimentari, cappelli

● All'origine dell'arte della seta: coltura del gelso e commercio della foglia a Sanseverino, secoli XIV-XVII

di Raoul Paciaroni

1. La più antica documentazione di attività seriche nella provincia di Macerata, e forse nelle Marche, riguarda la città di Sanseverino. In data 21 febbraio 1308 risulta infatti una risoluzione consiliare con la quale il Comune, avendo urgente necessità di denaro, stabilisce di vendere alcune gabelle per un certo tempo e tra queste è compresa quella sulle "staterie a sirico", dal che si apprende che l'arte e il commercio della seta sono già esercitati¹.

Un documento di estrema rilevanza per la storia economica di Sanseverino è costituito dagli ordinamenti sulle fiere approvati il 23 luglio 1368 i quali offrono il quadro delle principali merci esportate dalla città. La prima voce di questi ordini stabilisce che per ogni genere di bozzoli e di seterie ("de omnibus et syngulis fenicellis et aliis sericis") prodotti a Sanseverino e nel suo territorio, venduti, scambiati o esportati fuori di città durante il tempo della fiera, si debbono pagare quattro denari di tassa per ogni libra di valore della merce contrattata².

La lavorazione della seta consiste principalmente nella "trattura", ossia una volta ottenuto il bozzolo dal baco bisogna estrarre il filo di seta, il che si fa immergendo i bozzoli in acqua calda per sciogliere il materiale legante e quindi, trovato il capo del filo, lo si avvolge su di un aspo.

Nel XV secolo questa attività ha il maggiore sviluppo, creando anche qualche problema per l'igiene pubblica. Lo statuto comunale della città, redatto nel 1426, contiene la seguente rubrica di indubbio interesse: "Quod nulla persona que trahit setam proiciat vermes in strata". È infatti cattiva abitudine dei sanseverinati quella di buttare per le vie e fuori le porte urbane i bachi morti e l'acqua con la quale sono stati trattati i bozzoli; di qui la necessità di un'apposita norma statutaria che prevede la multa di 20 soldi per i contravventori³.

Nel Consiglio di Credenza del 21 maggio 1435 diversi cittadini si lamentano del grave danno ricevuto da molti forestieri che portano i loro bozzoli a far trat-

¹ "Proposte e ricerche", fascicolo 18/1987

tare dalle donne di Sanseverino, anticipando i produttori del luogo e quindi vendendo prima il filato sul mercato di Firenze. Chiedono perciò qualche rimedio urgente per salvare l'arte della seta, paragonata ad un prezioso tesoro: "cum predicta ars sit quoddam pretiosum thesaurum in dicta terra".

Uno dei consiglieri propone di vietare ai forestieri di portare i loro bozzoli a Sanseverino, obbligando le donne a lavorare solo per i mercanti locali. Un altro consigliere chiede l'adozione di un provvedimento più draconiano: nessuna donna, maestra nell'arte, vada fuori città a cavare seta o a portare fuori territorio gli attrezzi necessari all'operazione sotto pena del rogo ("ad penam ignis") e della confisca di tutti i suoi beni!

Nonostante lo spauracchio delle pene, molte donne lasciano regolarmente Sanseverino per i centri vicini dove possono filare liberamente. Il Consiglio del 29 settembre 1459, considerata la ricchezza che viene alla città dall'arte della seta ("cum ex arte, industria et extractione sirici homines huius terre maximum commodum consequantur") ritiene necessario prendere provvedimenti per frenare la migrazione delle donne "specialiste"⁴.

Il fatto che le proibizioni si ripetano di continuo, e che le multe per chi contravviene siano continuamente aumentate, indica la difficoltà di far rispettare questi ordini. In tale contingenza si collocano i capitoli dell'arte della seta approvati nel 1482 nei quali, tra altro, si stabilisce "che nisiuna donna che sape-se cavare seta se possa maritare né possa andare ad habitare o stare fora dela dicta terra", per evitare la diffusione dei segreti tecnici della trattura che assicurano alla città una specie di monopolio tecnologico su quest'arte⁵.

L'industria della seta deve aver raggiunto dimensioni tali come numero di occupati e volume di merce lavorata, che il 10 agosto 1481 il Comune emana un'ordinanza volta a vietare il prelievo dell'acqua per le filande dalle principali fontane della città nel periodo 1° luglio - 1° ottobre, in quanto non resta acqua per bere e per altri usi domestici⁶.

Non è quindi casuale che proprio in questi stessi anni un umanista sanseverinate, Ludovico Lazzarelli, scriva e pubblichi il *Bombyx*, un originale poema didattico sull'allevamento del baco da seta che ha particolare fortuna. Esso è di grande interesse anche per le utili osservazioni e per la conoscenza delle regole che fin da quel tempo si praticano nella coltura dei bachi⁷.

Ma la testimonianza più significativa sulla bacologia e sull'industria tessile della seta a Sanseverino è offerta da alcuni versi del poeta Francesco Panfilo, che si possono leggere nel noto *Picenum*, stampato postumo nel 1575:

Hic, vomit assiduo bombyx sua domata filo
purpureas telas pectine testor agit.
Dibapha puniceas intexit purpura vestes,
pallia dum fiunt, optima, sacra Deo⁸.

"Qui il baco da seta costruisce con filo continuo la sua casa, il tessitore col pettine confeziona tele purpuree. Intesse vesti scarlatte tinte due volte di porpora mentre si fanno ottimi manti sacri a Dio".

2. Quando l'allevamento del baco da seta o filugello (*Bombyx mori*) è favorito dall'andamento del mercato e dalla richiesta delle manifatture, il gelso, cioè la pianta che fornisce con le sue foglie l'indispensabile alimentazione dell'insetto, è tenuto in grande considerazione e protetto anche da leggi.

I più antichi provvedimenti in materia si possono leggere nelle riformanze consiliari di Sanseverino del 31 luglio 1394. Il Consiglio Generale, al fine di porre rimedio ai danni causati agli alberi di gelso per il pessimo modo con il quale sono staccate le foglie, impone a chiunque raccolga la fronda di usare la massima diligenza per non rompere rami, frasche, cime, gemme e infruttescenze, sotto pena di 6 denari per ogni tipo di danneggiamento⁹.

Lo statuto comunale del 1426 contiene altri interessanti riferimenti: un'apposita rubrica vieta severamente ogni lavoro manuale nei giorni di festa ma permette a chiunque di raccogliere la foglia durante il periodo dei bachi (*tempore bacellorum*). Lo statuto comunale del 1426 punisce inoltre chi abbia tagliato o estirpato alberi di olivo o di gelso senza permesso del proprietario con una multa di 10 libbre, mentre se il danno si limita alla rottura di un ramo la pena è di 20 soldi, cioè la decima parte. Assai pesante anche la multa per chi raccoglie furtivamente "frondes moricorum", che è di ben 100 soldi¹⁰.

Per rimanere nell'ambito della Marca, anche lo statuto di Serrapetrona del 1473 proibisce di danneggiare o abbattere gelsi sotto pena di 40 soldi e del risarcimento del danno arrecato; la stessa pena è prevista per chi danneggia gli olivi, piante notoriamente preziose per i loro utili frutti. Non meno stimata è la foglia del gelso che lo statuto di Apiro del 1388 prende in considerazione proprio insieme alle olive: una rubrica di quel libro punisce con la multa di 100 soldi chi sia andato a raccogliere olive o foglie di gelso nei campi altrui, mentre lo statuto di Belforte del Chienti, edito nel 1568, è un po' meno severo e prevede per lo stesso reato una multa di 20 soldi¹¹.

Oltre a proteggere la coltivazione della pianta, i Comuni si preoccupano soprattutto di limitare o vietare completamente l'esportazione della foglia indispensabile all'allevamento dei bachi da seta e pertanto molto ricercata in quelle località dove la gelsicoltura è poco sviluppata.

Il Consiglio generale di Cingoli, nella seduta del 18 novembre 1509, emana appunto un decreto con il quale proibisce a chiunque di portare fuori dalla città e dal territorio comunale le foglie dei gelsi e fissa una multa di 10 libbre per i contravventori. Analogo divieto è sancito anche dallo statuto comunale di Ancona del 1566 che stabilisce una pena di 10 ducati per ciascun venditore o acqui-

rente che esporti dal distretto anconitano e dal suo contado "brancias seu folia arborum mori" ¹².

A Sanseverino, dove fin dai primi anni del Trecento l'arte della seta ha innescato un notevole commercio, dando lavoro a molte persone, la coltura del gelso non poteva non avere un'importanza rilevante, tanto che lo stesso Comune detta precise norme per la raccolta delle foglie.

Le più antiche notizie di vendita di fronda si riscontrano in un bastardello dove il notaio ser Pietro di Marinuccio il 29 giugno 1398 annota per suo promemoria: "Recepi a fratre Francisco, ordinis cruciferorum, pro pretio frondium moricorum positorum supra Sanctam Mariam de Submonte, VIII libras. Die predicto recepi ab Johanne Stefani Adumbutii pro parte pretii frondium moricorum filiarum Valentini inter ipsas et Cicchum laboratorem, duos ducatos".

Altre informazioni sullo stesso argomento sono contenute in un libro di entrate e spese di Onofrio Smeducci, magnifico signore della città. Questi, dal 18 giugno al 15 luglio 1399 riceve per mano dei suoi fattori diversi pagamenti per un totale di 267 libbre e 28 soldi pari a circa 67 fiorini, somma ricavata dalla vendita delle "fronde de li morici" raccolte nei castelli di Frontale, Isola, Ali-forni, Torre, Monteaacute, Pitino e Gagliole ¹³.

Mancano purtroppo i registri degli anni precedenti e successivi per raccogliere dati più completi su questo commercio, ma non può esservi dubbio che si effettuasse già da molto tempo. Nel Quattrocento, per il grande incremento avuto dall'industria serica, è necessario anche qui adottare un provvedimento che interdica la vendita ai forestieri della foglia di gelso, onde non farla mancare ai bachicoltori locali.

Nel Consiglio di Credenza del 23 aprile 1473 si ricorda come già in passato è stato decretato "quod de frondibus moricorum non vendatur forensibus nec extra territorium portentur", ma poiché in quell'anno sono stati allevati pochi bachi, si chiede di poter vendere ed esportare liberamente la foglia, anche perché, come al solito, tra i cittadini vi è "penuria denariorum". La proposta viene accolta e si liberalizza per quella stagione la vendita ai forestieri, ad esclusione dei treiesi e dei torentinati con i quali il Comune è in lotta per questioni di confini ¹⁴.

Negli anni seguenti il divieto di esportazione viene rinnovato senza licenza del console e dei priori, affinché i sanseverinati non restino mai sprovvisti del prezioso fogliame. Il Consiglio del 4 aprile 1479 fissa una multa di 10 libbre per ogni cittadino che venda foglia ai forestieri ed il 18 febbraio dell'anno seguente la pena è elevata a 25 fiorini, ossia 100 libbre. Poi, il 22 aprile 1482, si decide di ordinare l'arresto degli eventuali contravventori ed il sequestro dei loro animali da soma ¹⁵.

Ma tale divieto viene eluso con speciali deroghe dallo stesso Consiglio, di volta

in volta che personaggi importanti o Comuni vicini lo richiedono. Nella primavera del 1471 alcuni nobili matelicesi, membri della famiglia Ottoni, domandano licenza di poter estrarre dal territorio comunale foglia di gelso: il magnifico signore Alessandro ne chiede la quantità necessaria per otto *cocciolis* di bachi, da prelevare nel villaggio di Chigiano, e la stessa quantità abbisogna alla signora Violante da Matelica, mentre il signor Franceschino si contenta di quella che il Comune gli vuole concedere. Tutte e tre le richieste sono accolte ¹⁶.

Nel maggio del 1480 l'autorizzazione ad estrarre foglia dal Sanseverinate è concessa ad Antonio Ottoni di Matelica, per una quantità di 2 migliaia (di libbre?) e al nobile matelicese Roberto Paganelli per 3 migliaia. Il 10 aprile 1484 scrive al Comune la magnifica signora Emilia Da Varano, chiedendo fronda di gelso per un allevamento di bachi che intende fare per lo svago ("solatii causa"); gliene sono concesse quattro migliaia con la clausola che deve informare il Consiglio sulla località del prelievo. Il 17 maggio dello stesso anno altra richiesta giunge da parte del Comune di Tolentino e del capitano Giovan Francesco Mauruzi; entrambi sono soddisfatti con 4 o 5 migliaia di fronde. Nell'aprile del 1485 pervengono al Comune altre due richieste: del signore Ranuccio Ottoni di Matelica, al quale sono concesse due migliaia di foglie, e della signora Emilia da Matelica, che ne riceve 4 migliaia, purché acquistate al di là del villaggio di Cisello, cioè in una zona abbastanza distante da Sanseverino. Due anni dopo, sopra un'analogha richiesta di foglia avanzata dalla signora Paola di Tolentino, il Consiglio di Credenza non si pronuncia, ma rimette la decisione al giudizio dei priori ¹⁷.

Il 31 maggio 1489 il signore di Matelica, Ranuccio Ottoni ed il Comune di Tolentino fanno nuovamente richiesta di certa quantità di foglie: al primo ne sono accordate due migliaia mentre per il secondo la decisione è rinviata ad una commissione di cittadini appositamente nominata. Due anni dopo lo stesso Ranuccio fa richiesta di "tria miliaria frondium pro baciarellis", che il Consiglio accoglie a larga maggioranza.

Verso la fine del secolo la produzione di fronda è così abbondante da superare la pur consistente domanda locale. Lo si deduce da due atti consiliari del tempo: il 19 maggio 1493 al Consiglio di Credenza sono espresse le lamentele di coloro che, pur avendo molta foglia e volendola vendere, non trovano acquirenti nella città. Il 28 maggio 1500 molti sanseverinati chiedono al Consiglio di togliere il divieto di vendita ai forestieri per poter esportare liberamente la foglia che hanno in grande abbondanza. In considerazione di ciò diversi torentinati, sorpresi nel territorio comunale con carichi di foglia, vengono rilasciati dagli ufficiali del podestà senza pagamento di multa ¹⁸.

La situazione, forse per mutate condizioni meteorologiche, varia completamente nei primi anni del secolo successivo, subentrando un lungo periodo di

scarsi raccolti. Fin dal 10 maggio 1506 il Consiglio di Credenza stabilisce che il decreto vietante l'esportazione della foglia deve essere osservato "inviolabilmente" e che a nessuno può essere data licenza di estrazione. La coerenza del Comune viene messa alla prova pochi giorni dopo: il 24 maggio giunge infatti una richiesta dei signori di Matelica per estrarre foglia di gelso; si risponde con una lettera di scuse per non poter esaudire la domanda. Il 13 maggio di tre anni dopo si torna a parlare delle richieste avanzate dal Comune di Belforte del Chienti, dal signore di Matelica, dalla signora Nicolosa da Fermo per conto di certe monache matelicesi, e da molti altri per ottenere la licenza di esportazione della foglia da Sanseverino, ma anche questa volta il Consiglio è inflessibile. Si scrive a tutti che la fronda manca pure agli abitanti della città e si ribadisce la necessità di far osservare strettamente la norma che vieta l'esportazione, estendendo la pena non solo al venditore ma anche al compratore. Alla votazione palese la proposta viene accolta all'unanimità, ma quando si passa alla votazione segreta si trovano nell'urna undici voti contrari¹⁹. Come si vede i "franchi tiratori" di oggi hanno remoti predecessori.

Ci si può chiedere il motivo di questa differenza. La foglia di gelso, essendo molto ricercata dagli allevatori dei paesi limitrofi, ha un elevato valore commerciale e la sua vendita fuori Comune costituisce, per i proprietari terrieri che la possiedono, una fonte di guadagno non secondaria, come dimostrano le ripetute richieste di liberalizzazione.

Per aggirare l'ostacolo del divieto, i sanseverinati trovano uno stratagemma molto semplice; fanno impiantare ai forestieri allevamenti di bachi direttamente nelle loro abitazioni. Il Consiglio di Credenza pertanto, il 22 aprile 1482, emana una ordinanza con la quale proibisce ai forestieri, che non abbiano residenza a Sanseverino da almeno un anno, di fare "funicellos sive baciarellos" in città o nel territorio comunale sotto pena di 10 ducati, e similmente proibisce ai sanseverinati di fornire fronda o affittare case ai forestieri per tale scopo. Il 13 maggio 1509 è di nuovo fatta presente la necessità di far osservare la riforma contro quelli che "domos locaverunt forensibus pro faciendis baxis", segno del perdurare di tale sistema fraudolento²⁰.

Nella seduta del 29 marzo 1513 il Consiglio di Credenza ordina ancora una volta il rispetto della vecchia riforma del 1480 e la fa bandire pubblicamente. Nel 1518 però il divieto di estrazione viene sospeso per quell'anno, poiché, essendo stati allevati pochissimi bachi, la foglia di gelso sarebbe andata altrimenti perduta. Poi nel 1521, il 25 marzo, il Consiglio rinnova la proibizione di esportare la fronda, poiché sta declinando l'arte della seta e sono ormai gli abitanti dei paesi vicini a portare i bozzoli a vendere sulla piazza di Sanseverino²¹.

Ancora il 14 marzo 1558 il Consiglio Generale vieta l'estrazione e impone la multa di uno scudo per ogni soma di foglia portata fuori Comune; la delibera è confermata anche dal Luogotenente della Marca. Infine il 14 maggio 1609 il Consiglio, "atteso che s'intenda dal nostro territorio cavarsi quantità di fronde di baci con gran pregiudizio della nostra città che da ciò ne riportava utile grandissimo", studia di trovare qualche rimedio per eliminare l'abuso²².

La ripetitività di questi provvedimenti protezionistici lascia intendere che la piaga del contrabbando di foglia è largamente aperta e che scarsi risultati raggiungono le norme e i bandi del Comune. A fermare il fenomeno, e non solo a Sanseverino, fu invece la progressiva decadenza che colpisce l'industria serica dopo il XVII secolo ed anche la capillare diffusione dei gelsi in tutto lo Stato Pontificio, voluta dal papa Sisto V²³.

Note

¹ Archivio Storico Comunale di Sanseverino (d'ora in poi A.S.C.S.), *Riformanze Consiliari dal 1307 al 1308*, c. 96v. Anche altri Comuni istituiscono una gabella specifica sulla vendita dei bozzoli ("pondus fenicellorum") come risulta dallo statuto di Cingoli del 1325 e da quello di Apiro del 1388, solo per citare le fonti più antiche. Cfr. L. Colini Baldeschi, *Statuti del Comune di Cingoli. Secoli XIV, XV, XVI*, Cingoli 1904, vol. II, c. 18v (lib. V, rub. 36); D. Cecchi, *Gli statuti di Apiro dell'anno 1388*, Milano 1984, p. 79 (lib. I, rub. 70).

² A.S.C.S., *Rif. Cons. dal 1367 al 1370*, c. 119v. Gli ordinamenti "super nundinis celebrandis" sono stati pubblicati da V. E. Aleandri, *L'arte della lana in S. Severino-Marche nei secoli XIV e XV*, in "Arte e Storia", XXIV (1905), nn. 7-8, pp. 61-62. Vedasi anche Id., *Commercio e credito in una città marchigiana nel secolo XIV*, Viterbo 1920, p. 4.

³ A.S.C.S., *Liber Statutorum terre Sanctiseverini*, codice membranaceo ms. del 1426, c. 94v (lib. IV, rub. 28); ristampato con poche varianti anche in *Iura municipalia, capitula, decreta et statuta civitatis Sancti Severini*, Macerata 1672, p. 152 (lib. III, rub. 28). L'abuso di gettare nelle pubbliche vie i vermi da seta si ritrova nel 1742 pure a Recanati. Cfr. D. Fioretti, *Aspetti dell'economia recanatese tra seicento ed età napoleonica*, in "Studi Maceratesi", XVI (1980), p. 280, nota 70.

⁴ A.S.C.S., *Rif. Cons. dal 1432 al 1436*, cc. 103-103v; *Rif. Cons. dal 1458 al 1459*, cc. 169-172. Altri riferimenti al divieto di cavare seta ai forestieri e di trasferimento fuori Comune per tale lavoro sono nelle *Rif. Cons. dal 1436 al 1438*, c. 33; *Rif. Cons. dal 1451 al 1452*, c. 32; *Rif. Cons. dal 1504 al 1508*, cc. 47-48.

⁵ *Ibid.*, *Rif. Cons. dal 1480 al 1483*, c. 145 v. I capitoli dell'arte della seta riguardano la sola "trattura" (forse perché quanto alla tessitura e alla confezione dei drappi serici, l'arte andò unita con quella della lana) e furono editi da V. E. Aleandri, *I capitoli dell'arte della seta fatti in Sanseverino nel 1482*, in "Nuova Rivista Misena", V (1892), n. 10, pp. 156-158. I capitoli sanseverinati sono tra i più antichi di detta arte, come si può verificare nella *Bibliografia statutaria e storica italiana* del Manzoni; per quanto riguarda la regione Marche si conoscono i capitoli dell'arte della seta di Camerino, risalenti al 1687 e pubblicati da M. Santo-

ni, *L'arte della seta a Camerino*, in "Archivio Storico per le Marche e per l'Umbria", I (1884), pp. 64-81.

6 A.S.C.S., *Rif. Cons. dal 1480 al 1483*, cc. 85-87.

7 L'opera, edita per la prima volta nel 1478 (altri ritengono tra il 1495 ed il 1500) senza note tipografiche, e quindi a Basilea nel 1518, fu ristampata dall'abate Lancellotti a Jesi nel 1765 e da Carlo Piccoli a Padova nel 1837. Una traduzione del poema da parte del Badini Confalonieri apparve nel 1896 sul "Bollettino mensile di bachicoltura" di Padova; recentemente il poema è stato studiato da Georg Roellenbleck e ripubblicato a Monaco (con ricca bibliografia): G. Roellenbleck, *Lodovico Lazzarelli, Opusculum de Bombyce* in "Literatur und Spiritualität" (Münchner Romanistische Arbeiten 47), München 1978, pp. 213-231.

8 F. Panfilo, *Picenum; hoc est de Piceni, quae Anconitana vulgo Marchia nominatur; et Nobilitate et laudibus; opus*, Macerata 1575, p. 65; riprodotto anche in G. Colucci, *Antichità Picene*, XVI, Fermo 1795, p. XC. Per valutare la rilevanza e la diffusione che ha l'allevamento dei bachi a Sanseverino si può ricordare che il Consiglio di Credenza del 22 aprile 1522 proibisce di sparare con gli schioppi e con le altre armi da fuoco "cum ictu artigliarum multum sit in detrimentum bombicium sive ut dicitur baciarelli"; la riforma non aveva ovviamente valore in caso di guerra: A.S.C.S., *Rif. Cons. dal 1518 al 1523*, cc. 328v-331v.

9 Ibid., *Rif. Cons. dal 1394 al 1396*, cc. 21v-22. La singolare deliberazione del Consiglio è di questo tenore: "Quod quicumque frondes moricorum colligerit, teneatur et debeat bonam collectionem bene et legaliter facere absque fractione arboris et collectione aliqua fructus sive moricorum, guidarum, oculorum, morecciarum, brollarum, frascarum vel alicuius predictorum, pena sex denariorum pro quolibet oculo, guida seu aliquo supra declaratorum [...]".

10 *Iura municipalia*, cit., p. 160 (lib. III, rub. 47), p. 171 (lib. IV, rub. 5) e p. 191 (lib. IV, rub. 49). Il furto della foglia di gelso deve essere abbastanza frequente tanto che il Magistrato è a volte costretto ad inviare i suoi ufficiali alla ricerca dei ladri, come risulta da questa bolletta di spesa del 22 giugno 1481: "Ser Iuliano ser Nuti ufficiali destinato per M(agnificos) D(ominos) cum sex sotiis videlicet quatuor uno die et duobus uno alio die ad perquirendum fraudantes frondes mororum, per se et equo, bolonienos viginti et pro dictis famulis, bolonienos sex pro quolibet", A.S.C.S., *Entrata ed Esito dal 1479 al 1484*, c. 83.

11 D. Cecchi, *Gli statuti di Sefro (1423) Fiastra (1436) Serrapetrona (1473) Camporotondo (1475)*, Macerata 1971, p. 440 (lib. V, rub. 14); Id., *Gli statuti di Apero*, cit., pp. 178-179 (lib. V, rub. 12); *Liber statutorum Terrae Belfortis*, Camerino 1568, c. 64 (lib. IV, rub. 47).

12 L. Collini Baldeschi, *Statuti del Comune di Cingoli*, cit., cc. 39v-40; *Constitutiones sive statuta magnificae Civitatis Anconae*, Ancona 1566, pp. 143-144 (lib. V, rub. 16); cfr. anche E. Costantini, *L'inizio dell'industria serica in Ancona*, Ancona 1909, p. 8.

13 Archivio notarile di Sanseverino, vol. 12, *Atti di Pietro di Marinuccio Bartolini*, cc. 10v-11; A.S.C.S., *Entrata ed Esito dal 1398 al 1400*, cc. 8v-10.

14 Ibid., *Rif. Cons. dal 1471 al 1475*, cc. 124-124v.

15 Ibid., *Rif. Cons. dal 1478 al 1480*, cc. 83v-84v, cc. 168-169, c. 173; *Rif. Cons. dal 1480 al 1483*, cc. 126-127v, c. 130v.

16 Ibid., *Rif. Cons. dal 1470 al 1471*, cc. 78v-79v, c. 95.

17 Ibid., *Rif. Cons. dal 1478 al 1480*, cc. 200v-201v, cc. 203v-205; *Rif. Cons. dal 1483 al 1488*, cc. 79-79v, cc. 88v-89, cc. 130v-131, cc. 134-134v, cc. 213v-214.

18 Ibid., *Rif. Cons. dal 1488 al 1492*, cc. 31v-32, cc. 186-186v; *Rif. Cons. dal 1492 al 1502*, cc. 70v-71v, cc. 406-406v.

19 Ibid., *Rif. Cons. dal 1504 al 1508*, cc. 228v-230, cc. 233-233v; *Rif. Cons. dal 1508 al 1509*, cc. 71v-72v.

20 Ibid., *Rif. Cons. dal 1480 al 1483*, cc. 126-130v; *Rif. Cons. dal 1508 al 1509*, cc. 71v-72v.

21 Ibid., *Rif. Cons. dal 1510 al 1517*, cc. 102-102v; *Rif. Cons. dal 1518 al 1523*, cc. 49-50v, cc. 261v-262v. La decadenza della bachicoltura e della lavorazione della seta si deduce anche da una supplica di Piersimone Vicoli al Consiglio di Credenza del 14 settembre 1525, in cui si afferma che l'arte dei "fenicellorum et sirici" è stata la più caratteristica della città ma ora è quasi scomparsa. Ibid., *Rif. Cons. dal 1524 al 1527*, cc. 58-58v.

22 Ibid., *Rif. Cons. dal 1555 al 1559*, cc. 122v-123; *Libro di Capitoli et ordini Diversi*, cc. 90-91; *Rif. Cons. dal 1608 al 1611*, cc. 106-107. Nell'elenco delle merci esportabili da Sanseverino, pubblicato sullo statuto del 1672, è inserita anche la "fronda de baci" per la quale è prevista una gabella di un baiocco ed un quattrino per ogni somma venduta fuori Comune. Cfr. *Iura Municipalia*, cit., parte II, p. 100.

23 Con Bolla del 28 maggio 1586 il pontefice Sisto V dà precise disposizioni circa l'introduzione o l'ulteriore sviluppo, ove già esiste, dell'"arte confaciendi sericum necnon artificio tendendi et componendi aulaea". Per raggiungere questo fine il Papa ordina ai sudditi del suo Stato di piantare "unam arborem gelsi vel mori" in ogni vigna, orto o canneto. In tutte le possessioni coltivate si debbono invece mettere a dimora cinque gelsi per ogni rubbio di terra, che possono essere piantati in albereto oppure sparsi, ad una distanza di almeno 40 palmi l'uno dall'altro e, nei luoghi ove ciò è possibile, si debbono irrigare quattro volte l'anno. Cfr. *Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum. Taurinensis editio*, Torino 1863, t. VIII, pp. 711-719. Va ricordato che la Repubblica fiorentina, fin dalla metà del Quattrocento, ha imposto a ciascun contadino del suo territorio di mettere a dimora nel proprio podere ogni anno cinque gelsi fino a raggiungere un limite di cinquanta. Cfr. in proposito P. Pieri, *Intorno alla storia dell'arte della Seta in Firenze*, Bologna 1927, p. 21; R. Morelli, *La seta fiorentina nel Cinquecento*, Milano 1976, pp. 22-23.